

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 - "Disciplina della riproduzione animale".

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 - "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91".

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 - "Indicazioni operative di competenza regionale".

Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali.

Medico veterinario: **Bellomo Francesco** - codice **RM1857F**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale", modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento d'esecuzione della legge 30/91, concernente disciplina della riproduzione animale", che, all'art. 21 "Pratica della inseminazione artificiale", dispone che i veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale degli animali devono essere iscritti in apposito elenco tenuto dalla competente regione, che attribuirà a ciascuno iscritto uno specifico codice univoco identificativo;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le *disposizioni operative* regionali per l'attuazione della legge 30/91 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la Circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali n. 22 del 21 dicembre 1994, che al punto 18 "Identificazione e codifica dei fecondatori" stabilisce le modalità per l'attribuzione di un codice univoco in ambito nazionale per i veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale;

VISTA la domanda del 26 febbraio 2009 con la quale il medico veterinario Bellomo Francesco, iscritto all'Ordine dei Medici veterinari della provincia di Roma al n. 1857, chiede l'iscrizione nell'elenco degli operatori di inseminazione artificiale degli animali, tenuto dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 21 del D.M. n. 403/2000, nonché delle *disposizioni operative* adottate con la sopra richiamata D.G.R. n. 128/2002, in particolare il punto 10;

VISTO il Verbale in data 23 marzo 2009 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, dal quale risulta che la verifica documentale della sopra richiamata domanda, per l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 21 del D.M. 403/2000 e dalle sopra citate *disposizioni operative* di cui alla D.G.R. n. 128/2002, effettuata congiuntamente in data 23 marzo 2009 dall'Area "Filiera Zootecniche e Produzioni Agroalimentari" e dall'Area "Sanità Veterinaria", ha dato **esito positivo**;

DETERMINA

In conformità con le premesse,

1 - di **iscrivere** nell'**elenco degli operatori di inseminazione artificiale degli animali**, tenuto dalla Regione Lazio, il medico veterinario **BELLOMO FRANCESCO**, nato a Napoli il 9 marzo 1980 e residente nel comune di Roma, via Pisistrato n. 42 – CAP 00124 - codice fiscale BLLFNC80C09F839F.

2 - di attribuire al medico veterinario Bellomo Francesco il codice univoco identificativo a livello nazionale: **RM1857F**

3 - di prendere atto che il medico veterinario Bellomo Francesco praticherà l'inseminazione artificiale degli animali nell'ambito territoriale della Regione Lazio.

4 - di stabilire che si procederà alla sospensione o revoca della suddetta iscrizione qualora, previo parere dell'apposita Commissione, il sopra citato medico veterinario Bellomo Francesco si renda inadempiente agli obblighi sotto indicati, riportati all'articolo 21 del D.M. n. 403/2000 e richiamati al punto 10.3 delle *disposizioni operative* adottate con la D.G.R. n. 128/2002 citata nelle premesse:

- di rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti od i Centri autorizzati;
- di mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;
- di utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;
- di certificare l'intervento di inseminazione artificiale su appositi moduli forniti dalla Regione per il tramite delle Associazioni Provinciali Allevatori. L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato;
- di conservare i suddetti moduli per almeno tre anni;
- di utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice. È vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione;
- di trasmettere i certificati di intervento fecondativo, entro 60 giorni dall'intervento stesso, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;
- di dare comunicazione, in caso di distruzione di dosi di materiale seminale, all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, che dovrà attestare l'avvenuta distruzione;
- di comunicare l'avvenuta distruzione, di cui al trattino precedente, al Recapito od al Centro autorizzato che ha fornito il materiale seminale.

5 - di disporre l'invio del presente provvedimento al medico veterinario Bellomo Francesco.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini



REGIONE LAZIO

AREA Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari
AREA Sanità Veterinaria

VERBALE DEL 23 MARZO 2009

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 – “Disciplina della riproduzione animale”. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 – “Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30”. D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, con la quale è stato approvato il *documento* “Indicazioni operative di competenza regionale”. Esame delle domande tendenti ad ottenere **l’iscrizione nell’ “elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali”**.

I sottoscritti **Coriolano Roberto**, funzionario dell’Area “Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari” della Direzione Regionale Agricoltura e **Cecchini Roberta**, funzionario dell’Area “Sanità Veterinaria” della “Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro”;

VISTA la normativa richiamata in oggetto, in particolare:

- il D.M. n. 403/2000, articolo 21 “Pratica della inseminazione artificiale”;
- il punto 10.2 “Iscrizione nell’elenco regionale” del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in base al quale l’iscrizione in commento avviene “sulla base della verifica documentale dei requisiti previsti, svolta congiuntamente dall’Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale e dall’Area F Prevenzione Collettiva e Servizi Veterinari del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale”;

il giorno 23 marzo 2009 alle ore 9,40 presso la sede dell’Area “Sanità Veterinaria” della “Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro”, in viale del Caravaggio n. 99, hanno effettuato la prevista verifica documentale della istanza di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali, presentata da:

1. **Bellomo Francesco**, nato a Napoli il 9-3-1980 e residente in Comune di Roma, via Pisistrato n. 42, iscritto all’Ordine dei medici veterinari della provincia di Roma al n. 1857.

L’esito della predetta verifica documentale è stato favorevole e, pertanto, **si propone** di iscrivere la persona sopra indicata nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali.

FIRMATO
Roberto Coriolano
Roberta Cecchini